

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 735 di venerdì 3 febbraio 2017

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI

La seduta comincia alle 9,30.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

EDMONDO CIRIELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 1° febbraio 2017.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
(È approvato).

Omissis

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziativa volte a modificare l'impianto della legge n. 56 del 2014, con particolare riferimento all'assetto e alle funzioni delle province – n. 2-01632)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianclaudio Bressa, ha facoltà di rispondere.

GIANCLAUDIO BRESSA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La ringrazio, Presidente. Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se il Governo intenda rivedere l'impianto della legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta legge Delrio, atteso che, per effetto dell'esito negativo del referendum costituzionale, l'ente provincia rimane ente fondamentale della Repubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione vigente.

In particolare, viene auspicato il ritorno all'elezione diretta degli organi di governo e un'adeguata dotazione finanziaria delle province, nonché una visione organica di competenze, funzioni e ruoli degli enti territoriali, evitando aggravio di costi, paralisi e complicazioni decisionali.

A tale proposito viene premesso dagli onorevoli interroganti che i recenti eventi tragici che hanno interessato la regione Abruzzo hanno evidenziato fortissimi limiti nella gestione dell'emergenza e troppi livelli decisionali, con una catena di comando non chiara ed eccessivamente lunga, che ha affidato di fatto alle regioni poteri gestionali, lasciando, nel sistema degli enti provincia, privi di risorse. La legge Delrio, azzerando le risorse per l'edilizia scolastica e la manutenzione stradale, ha ostacolato le province nell'assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e ha eliminato l'attività di sussidiarietà a supporto dei comuni per

l'implementazione dei piani di protezione civile, con il risultato che tantissimi enti sono privi di un proprio piano di gestione dell'emergenza. La riforma del 2014, alla luce del risultato referendario, presenta profili di incostituzionalità, e la provincia quale ente costitutivo della Repubblica deve poter avere i propri organi rappresentativi eletti direttamente dalla comunità amministrata.

Partendo da tale ultimo assunto, è necessario premettere che dalla mancata approvazione della riforma costituzionale non deriva alcun vizio nuovo di legittimità costituzionale della legge Delrio, come ventilato dagli onorevoli interroganti. Si ricorda che da un lato detta legge era stata approvata a Costituzione vigente, confermata poi dall'esito referendario; dall'altro che anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2015, ha respinto tutte le censure di incostituzionalità sollevate Pag. 4 dalle regioni ricorrenti sulla base della Costituzione allora ed oggi vigente. Con l'occasione merita pure di essere ricordato un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale di estremo interesse in questo contesto, nel quale, richiamando anche una precedente sentenza del 1968, la n. 96, afferma la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, che «del resto sono previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato». Pertanto la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'articolo 114 della Costituzione come costitutivi della Repubblica, ed il loro carattere autonomistico impresso dall'articolo 5 della Costituzione, non implicano l'automatica indispensabilità che gli organi di governo siano direttamente eletti.

In nessuna delle sue parti, dunque, la legge n. 56 del 2014 è una legge a tempo, né una legge la cui vigenza è sottoposta alla condizione che la riforma entri in vigore. D'altro canto non è difficile ritenere che, se fosse stato così, la Corte costituzionale non avrebbe potuto che dichiarare l'illegittimità costituzionale di una normativa a vigenza condizionata, rispetto ad un evento incerto sia nell'*an* che nel *quando*. Non vi è dubbio infatti che una normativa di tal genere sarebbe stata del tutto incompatibile con il carattere di componenti della Repubblica che l'articolo 114 della Costituzione, allora vigente e ora riconfermato, assegnava e assegna tanto alle città metropolitane che alle province. Dunque nessun dubbio che dal punto di vista giuridico si tratti di una disciplina pienamente conforme alla Costituzione in vigore, sia per la parte relativa alle città metropolitane, sia per quella relativa alle province.

Detto questo, è ragionevole sostenere l'opportunità di una rivisitazione della legge n. 56 del 2014, alla luce sia di alcune lacune obiettive che la sua attuazione ha fatto rilevare in questi anni, sia della necessità di rivedere il rapporto tra le regioni e le province nella legge costruito in vista di una sostanziale regionalizzazione di tali ultimi enti ed allo stato non più praticabile (si pensi ad esempio alla tematica relativa ai confini territoriali delle province, che resta ora regolata dall'articolo 132 della Costituzione), e di riesaminare le funzioni fondamentali ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione. È una considerazione già fatta in altre circostanze, per esempio nell'audizione del 22 settembre presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (quindi prima dell'esito referendario), maturata dopo due anni di messa alla prova della riforma, oggetto a suo tempo di un dibattito parlamentare complesso.

Quanto alla rivisitazione del sistema di *governance* della provincia, ferme restando le considerazioni in punto di diritto sopra svolte, un ripensamento è sempre possibile, tanto più che la stessa legge Delrio all'articolo 1, comma 22, già consente alle città metropolitane di prevedere nello statuto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge dello Stato. Personalmente io ritengo che con la riforma Delrio abbiamo dato vita a un ente fondamentale nell'architettura costituzionale del Paese, che per la prima volta rappresenta non la volontà dei cittadini elettori ma la volontà degli amministratori, perché l'elezione di secondo livello del presidente della provincia è espressione della scelta che i sindaci e i consiglieri comunali operano: quindi, è un'esaltazione del ruolo dei comuni, è un'esaltazione del ruolo del sindaco, è un'esaltazione del ruolo del consigliere comunale che io credo sarebbe veramente sbagliato perdere, per tornare indietro al vecchio modello.

È doveroso inoltre chiarire che le difficoltà finanziarie di tali enti non nascono dalla loro legge di riforma, ma dalle disposizioni successivamente intervenute per il concorso alla finanza pubblica; in particolare dalla legge di stabilità del 2015, il Pag. 5 cui impatto negativo per l'equilibrio finanziario si è cercato e si sta cercando di stemperare per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali su tali enti, anche probabilmente con un prossimo intervento da parte del Governo che si sta mettendo a punto e che sarà presentato alle Camere nei prossimi giorni.

A margine, con particolare riferimento a quanto riportato nei primi due capoversi del preambolo, è altrettanto doveroso far presente, come segnalato dal Ministero dell'interno, che, fermo restando lo straordinario impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di uomini e mezzi nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e dalle altre eccezionali calamità di questi ultimi giorni, qualora eventuali criticità dovessero emergere da un'analisi approfondita della gestione degli ultimi tragici eventi che hanno interessato in particolare la regione Abruzzo, un possibile efficientamento del sistema della Protezione civile potrà sicuramente essere operato in sede di attuazione della delega prevista dal disegno di legge di riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile già approvata alla Camera dei deputati, e per il quale, proprio a seguito della necessità emersa in questi giorni di accelerarne l'iter, è in corso l'esame all'Assemblea del Senato.

Omissis

La seduta termina alle 10,55.